



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020

A.C. 1388

Nota di verifica n. 120
18 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1388
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020
Relatore per la Commissione di merito:	Calovini
Gruppo:	FdI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato (AS 694), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.

In prima lettura la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo (seduta del 4 luglio 2023).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo non modificato dal Senato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2023
Art. 3 disegno di legge di ratifica	63.627 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>L'Accordo tra Italia e Kosovo si compone di quattordici articoli e definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione alle spese di cui agli articoli 5 e 10, per un totale di 63.627,10 euro a decorrere dal 2023, dei quali 41.423 come oneri valutati ed euro 22.204 come oneri autorizzati.</p>
<p>Articoli 1-4: definiscono l'ambito di applicazione dell'Accordo che avverrà nel rispetto della legislazione nazionale, del diritto internazionale e, per l'Italia, dell'appartenenza all'Unione europea (art. 1), indicano l'obiettivo dell'Accordo (art. 2) nonché le Autorità competenti (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno) (art. 3). Infine, vengono individuati i settori di cooperazione tra i quali si segnalano la criminalità organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, il traffico illecito di armi e la collaborazione nella prevenzione e repressione del terrorismo (art. 4).</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Articolo 5: individua quali forme di cooperazione lo scambio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni su reati, organizzazioni criminali e loro <i>modus operandi</i> (lettera a); • informazioni per la ricerca di latitanti (lettera b); • informazioni su gruppi terroristici e i loro <i>modus operandi</i> (lettera c); • informazioni su reati concernenti stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, nonché su luoghi e metodi di produzione, rotte e mezzi usati dai trafficanti, reti informatiche e occultamento e tecniche di analisi della droga (lettera d); • informazioni su strumenti normativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalità (lettera e); • risultati delle analisi sui campioni di droga sequestrata (lettera f); • informazioni per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita (lettera g); • informazioni per la repressione delle infiltrazioni criminali nelle società che partecipano alle procedure di appalto per lavori pubblici (lettera h); • informazioni sull'immigrazione illegale e metodi per combattere la tratta di persone e il 	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere complessivo di euro 59.612,62 (oneri autorizzati per euro 21.504,16 e oneri valutati per euro 38.108,46).</p> <p>Con riferimento alle specifiche fattispecie di cooperazione disciplinate dalla norma, la relazione tecnica evidenzia le seguenti ipotesi di spesa.</p> <p><u>Riguardo alle lettere a), b), c), g), h), i), l), n)</u> la relazione tecnica afferma che lo scambio informativo può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). In particolare, lo <u>scambio informativo relativo alla lettera c)</u> (scambio di informazioni su gruppi terroristici, nonché sui reati economici e finanziari incluso il riciclaggio) avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2816).</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 42.965,56 [lettere e), k) ed m); <u>formazione delle forze di Polizia</u>]. Le Parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione. Al riguardo, si prevede di

traffico di migranti attraverso le frontiere (lettera i);

- informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio per individuare documenti falsi e contraffatti (lettera j);
- informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia *on line* e di *cybercrime* (lettera k);
- informazioni per il coordinamento delle operazioni di polizia condotte con speciali tecniche investigative (lettera l);
- informazioni sulla formazione del personale di polizia, con scambi di esperienze, e di esperti e organizzazione corsi e attività addestrative (lettera m);
- esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo 6 (lettera n);
- esperti per punti di contatto per agevolare l'applicazione dell'Accordo (lettera o).

La cooperazione si realizzerà attraverso i punti di contatto designati dalle autorità competenti, utilizzando il canale Interpol o altri disponibili. Inoltre, le parti possono concordare l'invio di ufficiali di collegamento per agevolare rapporti di collaborazione e operazioni congiunte di polizia.

organizzare 1 corso a beneficio della Polizia kosovara, della durata di un mese, per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- o 9.600,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 30 gg. X 20 frequentatori (onere valutato);
- o 9.294,00 euro (oneri alloggio presso Scuola di Polizia): 15,49 euro x 30 gg. x 20 frequentatori (onere valutato);
- o 3.017,40 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro a persona x 20 frequentatori (onere valutato);
- o 7.262,04 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 144 ore lezione, compresa Irap 8,5 % (onere autorizzato);
- o 400,00 (materiale didattico): 20 euro a persona x 20 frequentatori (onere autorizzato);
- o 13.392,12 (interpretariato docenza, comprensivo di orario extra didattico) (onere autorizzato).

La relazione tecnica precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi. La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato. La relazione tecnica precisa, inoltre, che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto;

- **euro 2.389,92** [lettere d), f) e l): scambio di informazioni in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonché di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione. Si prevede l'organizzazione di due riunioni con i seguenti oneri:

- o riunione in Italia con la partecipazione di due esperti (totale di euro 378,00):
 - ü 178,00 (vitto): 7 euro (pranzo) e 25 euro (cena) x persona x 2 gg (onere valutato);
 - ü 200,00 (*coffee break*) (onere autorizzato);
- o riunione in Kosovo della durata di quattro giorni con la partecipazione di un componente

avente qualifica dirigenziale ed uno avente qualifica direttiva o equiparate ai gradi delle forze di Polizia ad ordinamento militare (oneri valutati) (totale di euro 2.011,92):

ü 600,00 (albergo): 100 euro x 3 notti a persona;

ü 301,56 euro (diaria giornaliera): 75,39 euro x 4 gg;

ü 270,36 euro (diaria giornaliera): 67,59 euro x 4 gg;

ü 800,00 euro (biglietti aerei A/R Roma-Pristina): 400 x 2 persone;

ü 40 euro (maggiorazione 5% biglietti);

- **euro 1.001,74** [organizzazione corso con finalità addestrative]. Si prevede l'organizzazione in Italia di un corso con finalità addestrative per due discenti della polizia del Kosovo per la durata di sette giorni con i seguenti oneri:

o 210,00: oneri vitto presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (euro 16 a persona per 5 giorni più la cena relativa al giorno di arrivo euro 25,00 a persona, onere valutato);

o 240,00: oneri alloggio di due unità presso medesima struttura (euro 20,00 a persona x 6 pernottamenti, onere valutato);

o 250,00: materiale didattico (onere autorizzato).

o 301,74: copertura sanitaria (150,87 a persona x 2 frequentatori, onere valutato);

- **euro 7.953,24** [lettera m): scambio di esperienze e di esperti]. L'impegno potrà essere espletato mediante l'invio in Kosovo di due unità del ruolo direttivo della Polizia di Stato per la durata di sei giorni, tre volte l'anno, ipotizzando 3 missioni annue. Per lo svolgimento delle predette attività si possono quantificare i seguenti oneri:

o 1.000,00 (albergo): 100 euro x 5 notti x 2 funzionari;

o 811,08 euro (diaria giornaliera): 67,59 euro x 2 x 6 gg;

o 800,00 euro (biglietti aerei A/R Roma-Pristina);

o 40,00 euro (maggiorazione 5% biglietti aerei).

- **euro 5.302,16** [lettera o): scambio di esperti]. L'impegno potrà essere espletato mediante l'invio in Kosovo di due esperti del ruolo direttivo ipotizzando 2 missioni annue della durata di 6 giorni (la RT precisa che sebbene tale attività consiste in uno scambio di esperti, non si prevede l'accoglienza in Italia di funzionari della polizia kosovara). Per lo svolgimento delle predette attività si possono quantificare i seguenti oneri:

	<ul style="list-style-type: none"> o 1.000,00 (albergo): 100 euro x 5 notti x 2 funzionari; o 811,08 euro (diaria giornaliera): 67,59 euro x 2 x 6 gg; o 800,00 euro (biglietti aerei A/R Roma-Pristina); o 40,00 euro (maggiorazione 5% biglietti aerei). <p>Per quanto concerne il <u>comma 2</u>, trattandosi di attività già svolte ordinariamente, lo scambio di informazioni non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attività può essere gestita in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con la legge annuale di bilancio sul capitolo 2851). Nello specifico, lo scambio di informazioni avviene tramite canali telematici e teleconferenze e, pertanto, non comporta oneri per l'amministrazione.</p> <p>Infine, riguardo al <u>comma 3</u>, la RT afferma che le spese per l'eventuale invio di ufficiali di collegamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono finanziate con gli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo 2642/1 a legislazione vigente, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, precisando che tali risorse risultano sufficienti. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: disciplina la richiesta di assistenza, specificando forme, modalità di trasmissione e informazioni. Le richieste sono effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza nei quali si possono anticipare anche oralmente.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 7: individua le ipotesi di rifiuto di assistenza (par. 1), disponendo che possa essere anche respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorità richiesta (par. 2). Prima di rifiutare l'assistenza, l'Autorità richiesta può consultare l'Autorità richiedente per fornire i chiarimenti necessari (par. 3) e, infine, L'Autorità richiesta comunica per iscritto all'Autorità richiedente il rifiuto (par. 4).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il par. 2 è una clausola di salvaguardia.</p>
<p>Articolo 8: disciplina le procedure per l'esecuzione delle richieste che avvengono attraverso scambi di informazioni tra le Autorità competenti.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'eventuale richiesta di informazioni supplementari avverrà mediante i canali Interpol finanziati come sopra descritto.</p>
<p>Articolo 9: disciplina le procedure per il trattamento, trasferimento e conservazione dei</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

<p>dati personali scambiati dalle forze di polizia dei due paesi.</p>	
<p>Articolo 10: prevede la possibilità di effettuare, da parte dei rappresentanti delle Autorità competenti, riunioni e consultazioni al fine di valutare i progressi della cooperazione, definire temi ed azioni di interesse reciproco, nonché di costituire gruppi di lavoro <i>ad hoc</i>.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la disposizione reca un onere complessivo di euro 4.014,48. In particolare, si prevedono 2 riunioni l'anno che si terranno 1 in Italia e 1 in Kosovo; la delegazione italiana sarà composta da 4 componenti di cui uno con qualifica di dirigente e 3 con qualifica direttiva appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di 3 giorni.</p> <p>La riunione a Pristina avrà un onere complessivo di euro 3.314,48, quantificato nei termini riportati a seguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 800,00 euro (albergo): 100 euro x 2 notti x 4 funzionari; • 226,17 euro (diaria giornaliera): 75,39 euro x 1 x 3 gg; • 608,31 euro (diaria giornaliera): 67,59 euro x 3 x 3 gg; • 1.600,00 euro (biglietto aereo Roma-Pristina A/R); • 80,00 euro (maggiorazione 5 % biglietti). <p>Per quanto riguarda le riunioni in Italia, con la partecipazione di 8 funzionari membri delle delegazioni italiana e kosovara, si prevede la spesa di circa 700,00 euro (<i>coffee break</i> euro 200 e colazione di lavoro euro 500). La RT specifica che la partecipazione a eventuali gruppi di lavoro avviene nell'ambito degli incontri bilaterali e delle consultazioni già previste, senza ulteriori oneri per l'amministrazione.</p>
<p>Articolo 11: prevede che le spese derivanti dall'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorità che riceve la richiesta; in caso di spese elevate o straordinarie si avviano consultazioni tra le parti (par. 1). Salvo diverso accordo, le spese per le riunioni sono a carico dell'Autorità ricevente, mentre quelle per viaggio e soggiorno sono sostenute dall'Autorità inviante (par. 2).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'Accordo sancisce che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti.</p> <p>Questa eventuale deroga al metodo ordinario non comporterà attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Tali attività sono infatti connotate da incertezza e imprevedibilità, ma non comportano ulteriori oneri finanziari poiché sono svolte ricorrendo ai canali telematici e informativi già esistenti. Nel caso in cui, invece, la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, trattandosi di nuove esigenze, la copertura finanziaria degli oneri alle medesime ascrivibili sarà demandata ad un apposito provvedimento legislativo, previa adeguata quantificazione.</p>
<p>Articolo 12: prevede l'utilizzo dell'inglese come lingua di lavoro, salvo diverso accordo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

Articolo 13: prevede che le controversie relative all'interpretazione o l'esecuzione dell'Accordo vengano risolte tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti per via diplomatica.	La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuove o maggiori spese.
Articolo 14: prevede le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la risoluzione o cessazione dell'Accordo.	La relazione tecnica non considera la norma.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo in esame, pari a euro 22.204 a decorrere dal 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	La relazione tecnica afferma, riassumendo gli elementi forniti, che l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 63.627,10 (in cifra tonda 63.627,00) a decorrere dall'anno 2023. Di questi, euro 41.423,00 come oneri valutati ed euro 22.204,00 come oneri autorizzati.
Articolo 4: prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<u>comma 1</u>). Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, par. 1, dell'Accordo (spese considerevoli o straordinarie relative alla richiesta di assistenza), si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (<u>comma 2</u>).	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020. Esso definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia, individua le autorità competenti (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno) ed enumera - quali forme di cooperazione - lo scambio di informazioni, dati, esperienze e prassi su varie materie. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, per l'attuazione dell'Accordo, un onere di euro 63.627 annui a decorrere dal 2023 (di questi 41.423,00 come oneri valutati ed euro 22.204,00 come oneri autorizzati): gli oneri derivano dalle spese relative all'articolo 5, per scambi informativi, formativi e addestrativi, e all'articolo 10, per riunioni e consultazioni). La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri risultano verificabili ed è desumibile la neutralità delle restanti disposizioni: essa inoltre informa dettagliatamente circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate^[1].

L'accordo in esame è analogo ad altri accordi già ratificati o conclusi in materia di cooperazione bilaterale di polizia. Ad esempio, si rammentano – nella XVIII legislatura le ratifiche degli accordi con l'Ecuador (legge n. 62 del 2022, AC 3040) e con Cuba (legge n. 148 del 2019, AC 1994) e nell'attuale XIX legislatura la ratifica dell'Accordo con l'Ucraina (AC 922, approvato dalla Camera il 6 settembre 2023 ed attualmente all'esame del Senato, AS 865).

La relazione illustrativa del provvedimento in esame (AS 694) informa che il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle relazioni con Paesi extra europei e perfezionato per alcuni specifici aspetti della collaborazione di polizia, ricalca di massima nei contenuti altri accordi della stessa natura, quale, ad esempio, quello concluso con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrato in vigore il successivo 25 ottobre.

Circa gli altri profili del disegno di legge in esame non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano in linea con quelli relativi ad altri accordi di analogo oggetto.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 22.204 euro annui a decorrere dal 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dal medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre si fa presente che l'articolo 4, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione dell'Accordo - ad esclusione degli articoli 5 e 10 dello stesso, alla cui copertura finanziaria, come si è detto, si provvede ai sensi dell'articolo 3 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò posto, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Il successivo comma 2, infine, prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo, concernente eventuali spese straordinarie a carico della Parte cui è stata inoltrata la richiesta di assistenza nel campo della cooperazione di polizia, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si formulano osservazioni, poiché si tratta di una previsione normativa consolidata nei disegni di legge di ratifica di analoghi Accordi di cooperazione [2].

[1] Sul punto è utile rammentare che nella precedente legislatura (XVIII), l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica AS 1223 (cooperazione di polizia con l'Ecuador), che inizialmente configurava tutti gli oneri come limite di spesa, è stato riformulato in accoglimento della condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 12 gennaio 2021). La condizione era volta a configurare parte degli oneri come spese valutate.

[2] Si veda in tal senso, per la legislatura in corso, il disegno di legge C. 922, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati e ora in corso d'esame presso il Senato della Repubblica (S. 865), nonché nella XVIII legislatura la legge n. 63 del 2022, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016" e la legge n. 148 del 2019, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014".